

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA ALL'ORDINE
DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE
ORDINARIA E STRAORDINARIA IL GIORNO 18 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato – il “TUF” – e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato – il “Regolamento Emittenti” –, in conformità allo schema 3 dell'allegato 3A al Regolamento Emittenti medesimo).

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione Illustrativa**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. (“**LU-VE**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in osservanza dell’art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, nonché in conformità allo schema 3 dell’allegato 3A al regolamento medesimo, con lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica dello statuto sociale di LU-VE (lo “**Statuto Sociale**”), di cui all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata – mediante avviso pubblicato in data 18 marzo 2025 sul sito internet della Società (www.luvegroupp.com, sezione “Investor” – “Governo Societario & Azionisti” – “Per gli Azionisti” – “Assemblea degli Azionisti” – “Assemblea 18 aprile 2025”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano “**Il Sole 24 ORE**” – presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno **18 aprile 2025** alle ore **09.30**, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”).

L’ordine del giorno di parte straordinaria della menzionata Assemblea è il seguente:

- 1. Proposta di modifica degli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale in tema di lista del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si illustra di seguito il contenuto della modifica dello Statuto Sociale di cui il Consiglio di Amministrazione Vi propone l’adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo del vigente articolo dello Statuto Sociale e, in rosso nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

* * *

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 15 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE IN TEMA DI LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

nella seduta del 13 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”) ha deciso di convocarVi, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale, che disciplinano rispettivamente il “Consiglio di Amministrazione” e la “Presentazione delle liste – Nomina e sostituzione degli amministratori”, nei termini e per le motivazioni di seguito illustrati.

1.1 Motivazioni e illustrazione della modifica statutaria proposta.

La Legge 5 marzo 2024, n. 21 (“Legge Capitali”) ha introdotto il nuovo articolo 147-ter.1 nel TUF, che consente espressamente al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo dettandone la relativa disciplina. Tuttavia, tale disciplina risulta particolarmente articolata e, ad oggi, è ancora in attesa di una normativa regolamentare di attuazione.

Lo Statuto Sociale di LU-VE S.p.A. prevede già da tempo questa facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione uscente, ma non detta una disciplina specifica della procedura da applicare nel caso in cui detta facoltà venga esercitata.

A fronte dell'introduzione del nuovo articolo 147-ter.1 nel TUF, si è resa necessaria da parte del Consiglio un'attenta valutazione dell'opportunità se integrare la relativa previsione statutaria, al fine di conformarla alla disciplina dettata dal legislatore, ovvero se espungerla dallo Statuto Sociale, anche in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione uscente non ha mai esercitato la suddetta facoltà.

A seguito di un'analisi approfondita, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre l'eliminazione di questa facoltà dallo Statuto Sociale, considerata la complessità operativa della procedura richiesta per la nomina dell'organo amministrativo in caso di presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, nonché i potenziali rischi di instabilità nella governance e l'impatto sulle dinamiche assembleari che, sulla base della nuova disciplina, potrebbero conseguire all'esercizio di tale facoltà.

L'eliminazione della suddetta facoltà richiede di intervenire sugli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale, espungendo dal comma 1, lett. a) dell'art. 15 (“Consiglio di Amministrazione”) e dal comma 1 dell'art. 20 (“Presentazione delle liste – Nomina e sostituzione degli amministratori”) il riferimento al Consiglio di Amministrazione in carica.

1.2. Modifica statutaria proposta

L'approvazione della proposta illustrata comporterà la modifica degli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale, nei termini suddetti che vengono evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente dell'articolo.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà: (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata; (b) comprendere un numero di amministratori individuato nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia, avuto anche riguardo all'eventuale segmento di quotazione delle azioni, in possesso dei requisiti di indipendenza ivi richiesti; (c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo. 2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile. 4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.	1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà: (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata; (b) comprendere un numero di amministratori individuato nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia, avuto anche riguardo all'eventuale segmento di quotazione delle azioni, in possesso dei requisiti di indipendenza ivi richiesti; (c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo. 2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile. 4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. 6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di articolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.	5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. 6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
ARTICOLO 20 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE – NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	ARTICOLO 20 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE – NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
<u>PRESENTAZIONE DELLE LISTE</u> 1. Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"). 2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse. 3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere. 5. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza	<u>PRESENTAZIONE DELLE LISTE</u> 1. Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"). 2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse. 3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere. 5. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. 6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la quota minima dei candidati richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. 7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. 8. Le liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;	stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. 6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la quota minima dei candidati richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. 7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. 8. Le liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente (e/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente e dal presente Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. 9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e, dunque, automaticamente, tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.	(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente (e/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente e dal presente Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. 9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e, dunque, automaticamente, tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<u>NOMINA</u> [omissis]	<u>NOMINA</u> [invariato]
<u>SOSTITUZIONE</u> [omissis]	<u>SOSTITUZIONE</u> [invariato]

Si precisa che, qualora approvata dall'Assemblea degli Azionisti, la modifica dello Statuto Sociale proposta avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare.

1.3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alla modifica statutaria proposta

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutari sopra illustra non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice civile, in quanto non rientra in nessuna delle fattispecie ivi previste.

1.4. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti,

delibera

1) di modificare gli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire mandato al Presidente e Amministratore Delegato, affinché lo stesso, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provveda a tutto quanto necessario per l'esecuzione della deliberazione di modifica statutaria adottata in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

* * *

La presente Relazione Illustrativa verrà depositata e messa a disposizione del pubblico in data **18 marzo 2025** presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroupp.com (sezione "Investor" – "Governio societario & azionisti" – "Per gli azionisti" – "Assemblea degli azionisti" – "Assemblea 18 aprile 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com.

Uboldo (VA), 13 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Matteo Liberali